



Sentenza n. 01/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del **10 dicembre 2024**, la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37421** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX**, nato a XXX (XXX), il XXX, (Cod. Fisc. XXX), rappresentato e difeso, dall'avv. Salvatore Falconieri con il quale è elettivamente domiciliato in Bari, alla via Vito Nicola De Nicolò, n. 1 presso lo studio legale dell'avv. Teresa Sacco.

contro:

l'INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani n. 108;

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITE nella pubblica udienza del 10 dicembre 2024 l'Avv. Francesca Blaso, per il ricorrente su delega dell'avv. Falconieri e l'avv. De Leonardis, in rappresentanza dell'INPS.

FATTO E DIRITTO

1.- Con il ricorso all'esame, il ricorrente, XXX, ex dipendente del Ministero della Giustizia, cessato dal servizio per invalidità assoluta e permanente, in data 25 maggio 2015, espone:

- che la CMO di Bari, con verbale in data 7 aprile 1992 gli riscontrava l'infermità "*gastropatia iperemica antrale e duodenite erosiva*", ascrivendola all'8^a cat. di Tab. A;
- che il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie (CPPPO), nella seduta del 31 maggio

1992 esprimeva parere di dipendenza da causa di servizio della suindicata patologia gastrica;
- di aver presentato domanda di pensione privilegiata per tale patologia in data 25 maggio 2015;

- che la CMO di Taranto, con verbale n. 90 del 4 aprile 2018 classificava, ai fini del richiesto trattamento privilegiato, la suddetta infermità non migliorabile e confermava l'ascrivibilità vitalizia tabellare all'8^a cat. di Tab. A;

- che l'INPS, nonostante fosse stato reiteratamente diffidato a liquidare la prestazione privilegiata *de quo*, rimaneva inadempiente sebbene "...il lungo lasso di tempo..." trascorso dalla data di completamento del procedimento di riconoscimento del suddetto trattamento.

1.1- Conclusivamente, il ricorrente ha agito, in questa sede, per l'accertamento del proprio diritto alla liquidazione della pensione privilegiata spettante con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio, con conseguente diritto al percepimento dei relativi arretrati.

2.- In data 27 aprile 2024, si è costituito in giudizio l'INPS chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere avendo l'Istituto, *medio tempore*, emesso il richiesto provvedimento pensionistico di privilegio precisando, tuttavia, che le differenze dovute al XXX, per effetto del suddetto riconoscimento tardivo, sarebbero avvenute "...con il rateo del mese di agosto del 2024...".

3.- Venuto il giudizio in discussione, una prima volta, all'udienza del 14 maggio 2024, entrambe le parti hanno chiesto il rinvio ad altra udienza non essendo ancora avvenuto il pagamento degli arretrati dovuti al ricorrente; analoga richiesta è stata, pure, formulata da ambedue i difensori delle parti alla successiva udienza del 17 settembre 2024.

4.- All'odierna pubblica udienza, l'avv. Blaso per il ricorrente ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere con condanna alle spese, parimenti, l'avv. De Leonardis per l'INPS si è associata alla richiesta di cessata materia del contendere, insistendo per la compensazione delle spese.

Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

5.- Ritene il giudicante che non vi siano motivi per disattendere la concorde richiesta formulata dalle parti, avendo, in effetti, la questione controversa dedotta in giudizio trovata,

medio tempore, soluzione in sede amministrativa, come comprovato dall'INPS con il deposito agli atti del giudizio (avvenuto in data 28 ottobre 2024), del cedolino aggiornato con le somme dovute a titolo di arretrati, relativo al trattamento pensionistico del XXX.

Tuttavia, in ossequio al principio di soccombenza virtuale (in termini, C. conti, Sez. Giuris. Puglia, n. 342/2017), le spese del giudizio, quali liquidate in dispositivo, devono accollarsi all'Istituto resistente, considerato che il riconoscimento provvedimentale del diritto, da cui discende la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente, è pacificamente avvenuta, come emerge dalla documentazione depositata dall'INPS, in data successiva alla proposizione della domanda giudiziale.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite che si liquidano equitativamente in € 500,00 oltre oneri e accessori di legge da distrarsi nei confronti del difensore dichiaratosi antistatario.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 10 dicembre 2024.

Il Giudice
(Rossana De Corato)
F.to digitalmente

Depositata il 02 gennaio 2025
Il Funzionario
(Dott.ssa Anna Rossano)
F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice
(Rossana De Corato)
F.to digitalmente

Depositata il 02 gennaio 2025
Il Funzionario
(Dott.ssa Anna Rossano)
F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Funzionario
(Dott.ssa Anna Rossano)
F.to digitalmente